

Circolare (231)

approfondimenti, notizie e informazioni



giugno 2022

PLENUM

rivista231.it

AMBIENTE E SICUREZZA

di Mariagrazia Pellerino e Ilaria Tolio, Studio legale Pellerino

La mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici Modelli di organizzazione e di gestione non può assurgere a elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente, ma integra una circostanza *atta ex lege* a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione dell'assenza di tale colpa

In una recente pronuncia (Cass. Pen., Sez. IV, Sent., data ud. 15/02/2022, data dep. 10/05/2022, n. 18413), la Suprema Corte ha precisato che la mancanza del Modello organizzativo non può costituire elemento tipico dell'illecito amministrativo ex D.Lgs. 231/2001 per la cui sussistenza occorre fornire positiva dimostrazione della presenza di una "*colpa di organizzazione*" dell'ente.

Nel caso oggetto di giudizio alla persona giuridica era stato contestato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies* comma 3 del D.Lgs. 231/2001, in relazione al reato di lesioni personali colpose aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche, commesso da soggetti rivestenti posizioni apicali, subite da una dipendente (rimasta ferita alla mano sinistra durante un'operazione di raddrizzamento di un cartone che non scorreva correttamente nella macchina piegatrice e incollatrice in uso).

In particolare, alla società si addebitava di avere "reso possibile" il verificarsi del reato in quanto commesso nel suo interesse, stante l'assenza di un Modello organizzativo avente a oggetto la sicurezza sul lavoro, nonché di un organo di vigilanza preposto alla verifica con sistematicità e organicità della rispondenza delle macchine operatrici, acquistate e messe in linea, alle normative comunitarie in tema di sicurezza, nonché l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza installati sulle stesse.

L'interesse della società era stato individuato dai giudici di merito nella mancata rivalutazione e monitoraggio dell'adeguatezza del macchinario, risalente al 2001 e privo dei dispositivi di blocco necessari a evitare infortuni, nonché nella mancanza di un Modello organizzativo in materia

prevenzionistica e nel conseguente risparmio di spesa quale "tempo lavorativo da dedicare alla sua predisposizione e attuazione" (si richiamavano genericamente, ulteriori voci di possibile risparmio quali i costi sulle consulenze, sugli interventi strumentali e sulle attività di formazione e di informazione del personale, peraltro senza spiegarne la rilevanza specifica al caso in esame).

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso presentato dal difensore dell'ente, sottolinea che l'assenza di un Modello organizzativo per la sicurezza sul lavoro non è sufficiente ai fini della sussistenza della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, dovendosi anche provare la colpa di organizzazione, che è cosa diversa dalla colpa riconducibile ai soggetti apicali autori dell'illecito penale.

I giudici di merito, come si è detto, si erano limitati ad addebitare all'ente la mera assenza di un Modello organizzativo, senza specificare in positivo in cosa sarebbe consistita la "colpa di organizzazione".

I profili colposi degli amministratori della società cui è stato contestato il reato in relazione alla riscontrata violazione della normativa per tutela della sicurezza sul lavoro, nulla hanno a che vedere con l'elemento "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo imputabile all'ente.

Tale elemento, afferma la Suprema Corte, "costituisce, per così dire, un modo di essere "colposo", specificamente individuato, proprio dell'organizzazione dell'ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all'ente di commettere il reato.

In tale prospettiva, l'elemento finalistico della condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn).

Ne consegue che, nell'indagine riguardante la configurabilità dell'illecito imputabile all'ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell'illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l'inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l'imputazione dell'illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l'ente risponde dell'illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

Ecco che la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata e non confusa o sovrapposta con la colpevolezza della persona fisica che ha commesso il reato (si ricorda la recentissima sentenza della Corte di Cassazione sul caso Impregilo la quale precisa che il fondamento della responsabilità dell'ente è proprio la colpa di organizzazione, essendo tale *deficit* organizzativo quello che consente la piena e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale).

Nel caso oggetto di giudizio, i giudici di merito non avevano motivato sulla concreta configurabilità di una colpa di organizzazione della persona giuridica, nè avevano stabilito se tale elemento avesse avuto incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.

Mancava del tutto un approfondimento in merito al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema prevenzione dei reati in materia antinfortunistica in maniera tale da evidenziare la sussistenza di eventuali *deficit* di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

La sentenza di condanna aveva meramente evidenziato la mancanza di un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 così come l'assenza di un Organismo di Vigilanza che verificasse in maniera sistematica la rispondenza dei macchinari aziendali alle direttive comunitarie.

Ad avviso della Corte di Cassazione si tratta, tuttavia, di una inammissibile lettura del sistema di responsabilità delineato dal Decreto, in base alla quale la condanna dell'ente consegue indefettibilmente alla sola dimostrazione della sussistenza del reato presupposto e del rapporto di immedesimazione organica dell'agente.

Peraltro, nel caso di specie, i giudici di merito avevano erroneamente attribuito all'Organismo di Vigilanza compiti incardinati nel sistema di gestione della sicurezza (quali la verifica sistematica della rispondenza dei macchinari aziendali alle norme comunitarie) del tutto estranei a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 che, come noto, attengono alla sorveglianza e alla verifica della funzionalità e dell'osservanza dei Modelli organizzativi.